



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

L.G. /2024

VERBALE D'UDIENZA

VERIFICA DEL PASSIVO EX ARTT. 200 E SS. CODICE DELLA CRISI

Oggi 2 luglio 2024, alle ore 11.50, nell'aula del Giudice delegato, dott. Luciano Ferrara, è la dott.ssa OMISSIS, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe. E' altresì presente il dott. OMISSIS, nell'interesse dell'istituto di credito di cui alla domanda n. 2.

Per quanto attiene alla domanda **n. 2**, presentata da Banca OMISSIS, il curatore alla luce delle integrazioni documentali pervenute (marca temporale dei contratti di finanziamento in formato “.eml”, attestanti la data certa dei contratti anteriore alla dichiarazione di apertura; estratti conto del conto corrente di corrispondenza, su cui è stata riscontrata la presenza degli accrediti, per due dei tre finanziamenti oggetto della domanda di insinuazione; distinte dei bonifici con cui la provvista è stata accreditata sul conto di corrispondenza e su separato conto tecnico), propone l'ammissione come da domanda.

Il GD ammette, come da domanda.

Per quanto attiene alla domanda proposta da Agenzia delle Entrate, di cui al cronologico **n. 6**, alla luce delle integrazioni documentali pervenute, riformula il proprio parere, evidenziando la presenza di atti interruttivi per le seguenti ulteriori cartelle nn. OMISSIS e avviso di addebito n. OMISSIS

. Per effetto di ciò propone l'ammissione per l'ulteriore importo di euro 751,91 in chirografo e 7.674,99 in privilegio. Per un totale di euro 5.409,13 in chirografo e di euro 7.674,99 in privilegio.

Il GD ammette come da parere modificato in udienza dal curatore.

Il GD forma lo stato passivo delle domande di ammissione e lo dichiara esecutivo.

A questo punto, alle ore 12:30, vengono esaminate le domande di rivendica.

Sono presenti in aula: OMISSIS, che ha presentato domanda tardiva per la rivendica di una unità da diporto.



Per quanto attiene alla domanda della PM Service, di cui al registro cronologico **n. 12/15**, la creditrice istante ha prodotto in atti la seguente documentazione: fatture elettroniche emesse da OMISSIS e riscontrate nel cassetto fiscale della resistente; distinte relative ai bonifici effettuati per il saldo dello scafo oggetto di rivendica.

Il curatore, alla luce della documentazione prodotta, valuta gli elementi indiziari nel senso della riconducibilità del predetto scafo alla titolarità della società istante.

Il GD, preso atto dei plurimi elementi indiziari, tenuto conto che sulla scorta di questi appare possibile fornire data certa anteriore alla dichiarazione di apertura della procedura alla documentazione prodotta a sostegno della domanda, accoglie la domanda di rivendica, relativa al solo scafo, di cui è stato dimostrato il saldo del prezzo pattuito.

Per quanto attiene alla domanda di OMISSIS, di cui al registro cronologico **n. 13**, la curatela rileva preliminarmente l'inammissibilità della domanda di rivendica, atteso che, come da relazioni, depositate in atti, la relativa imbarcazione, pur inventariata nell'aprile 2024, non è stata rinvenuta presso i depositi della OMISSIS., nel sopralluogo del 5 giugno 2024.

Laddove la domanda dovesse essere riqualficata alla stregua di una domanda ex art. 196, primo comma, Codice della crisi, finalizzata alla mancata ricomprensione dell'imbarcazione nell'inventario della procedura, rileva che trattandosi di imbarcazione che, stando alla ricostruzione del creditore istante, è stata acquisita nel 2023 e che si trovava presso i depositi della OMISSIS per rimessaggio e montaggio del motore acquistato nel marzo 2024, sarebbe opportuno acquisire, a cura del ricorrente, documentazione relativa all'utilizzo dell'imbarcazione nell'estate 2023 (fotografie; polizze assicurative relative al motore acquistato ed intestate al precedente proprietario).

Nelle more la curatela chiede termine per verificare l'autenticità della polizza assicurativa prodotta.

Il GD dichiara l'inammissibilità della domanda di rivendica e, nel merito, sull'istanza riqualficata come richiesta ex art. 196, primo comma, Codice della crisi, si riserva di provvedere all'esito dell'acquisizione dell'ulteriore documentazione richiesta dalla curatela.

Per quanto attiene alla domanda di OMISSIS, di cui al registro cronologico **n. 13**, la curatela evidenzia che trattandosi di imbarcazione che, stando alla ricostruzione del creditore istante, è stata acquisita nel gennaio 2020 e che si trovava presso i depositi della OMISSIS per rimessaggio e riparazione carena e ripristino impianto elettrico, sarebbe opportuno acquisire, a cura del ricorrente, documentazione relativa all'utilizzo dell'imbarcazione negli anni precedenti (fotografie; polizze assicurative). La curatela pertanto chiede rinviarsi l'esame della domanda.



Il GD rinvia l'esame della domanda.

Per quanto attiene alla domanda di OMISIS, di cui al registro cronologico n. 16, la curatela rileva preliminarmente l'inammissibilità della domanda di rivendica, atteso che, come da relazioni, depositate in atti, la relativa imbarcazione, pur inventariata nell'aprile 2024, non è stata rinvenuta presso i depositi della OMISIS nel sopralluogo del 5 giugno 2024.

Laddove la domanda dovesse essere riqualificata alla stregua di una domanda ex art. 196, primo comma, Codice della crisi, la curatela evidenzia che le fatture prodotte, relative agli acconti ed al saldo finale della imbarcazione, hanno trovato riscontro nel cassetto fiscale della OMISIS; rappresenta che l'istante ha altresì prodotto: una polizza assicurativa relativa al motore montato sullo scafo, stipulata dal OMISIS nel maggio 2024; un contratto di ormeggio stipulato dal OMISIS, sempre nel maggio 2024.

Il curatore, alla luce della documentazione prodotta, valuta gli elementi indiziari nel senso della riconducibilità della predetta imbarcazione alla titolarità dell'istante.

Il GD dichiara la domanda di rivendica inammissibile.

Nel merito, sull'istanza riqualificata come richiesta ex art. 196, primo comma, Codice della crisi, valorizzando gli elementi indiziari emersi, accoglie l'istanza ed autorizza la curatela a non inventariare l'imbarcazione in oggetto.

Rinvia l'esame delle domande di rivendica non ancora esaminate, all'udienza del **16 luglio 2024, 11:00**.

Il verbale si chiude alle ore 13:20.

Il Giudice delegato

Dott. Luciano Ferrara.